



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

## **DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI**

### **DIREZIONE GENERALE PER LE STRADE ED AUTOSTRADE**

Prot. n. 3533

**Oggetto: Direttive inerenti le procedure ed i documenti necessari per le domande di omologazione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali ai sensi del D.M. 21 giugno 2004 n. 2367.**

Come noto, con il Decreto Ministeriale 21 giugno 2004, n. 2367, sono state aggiornate le istruzioni per la progettazione, l'omologazione e l'impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali. Con lo stesso decreto sono state recepite le norme UNI EN 1317, parti 1, 2, 3 e 4, che individuano la classificazione prestazionale dei dispositivi di sicurezza, le modalità di esecuzione delle prove d'urto ed i relativi criteri di accettazione.

Nel contempo, a seguito della riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, definita con il Regolamento approvato con il D.P.R. 2 luglio 2005, n. 184, le competenze relative alle procedure di omologazione dei dispositivi di sicurezza stradale, già attribuite al Dipartimento per i trasporti terrestri – Direzione generale della motorizzazione, sono state assegnate al Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici – Direzione generale per le strade e autostrade. Tale passaggio di competenze è divenuto operativo a decorrere dal 7 giugno u. s.

Ciò premesso, considerata la disomogeneità riscontrata nelle modalità di presentazione delle domande di omologazione e le problematiche emerse in merito alle regolarità della documentazione presentata in allegato alle stesse domande, si ravvisa l'esigenza di fornire direttive finalizzate ad uniformare le procedure di presentazione delle domande ed a rendere più rapido ed omogenea l'iter istruttorio propedeutico al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Tali direttive sono riferite distintamente alle seguenti fattispecie:

- domanda di omologazione dei dispositivi di sicurezza stradale, ai sensi del D.M. 21 giugno 2004, n. 2367;
- domanda di conferma, ai sensi del D.M. 21 giugno 2004, n. 2367, di omologazione già rilasciata in base al D.M. del 3 giugno 1998.

#### **A) - Domanda di omologazione**

L'omologazione dei dispositivi di ritenuta di cui al D.M. 21 giugno 2004, n. 2367, può essere richiesta da uno dei soggetti (produttori, enti gestori delle strade, progettisti o società di progettazione, in forma singola o associata) che ne hanno titolo, ai sensi dell'art. 7 delle Istruzioni tecniche allegate allo stesso D.M., ed al quale, al termine dell'iter istruttorio previsto, la stessa omologazione sarà intestata.

La relativa domanda deve essere indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per le Strade ed Autostrade - Via Nomentana, 2 00161 Roma, unitamente alla documentazione di seguito indicata.

Nel caso di dispositivi realizzati da produttori stranieri l'omologazione deve essere richiesta direttamente dal produttore interessato e può essere trasmessa al Ministero anche da soggetti terzi, a condizione che gli stessi siano a ciò espressamente delegati dal richiedente e che la relativa delega sia allegata alla lettera di inoltro della domanda..

Nella domanda devono essere indicati:

- a) nominativo e qualifica della persona firmataria della domanda, ragione sociale ed indirizzo del soggetto richiedente, nominativi dei referenti con relativi recapiti telefonici e di posta elettronica;
- b) tipologia del dispositivo (barriera laterale, barriera da spartitraffico, barriera per opere d'arte, barriera o dispositivo per punti singolari, specificando in quest'ultimo caso se si tratta di barriere per chiusure varchi, attenuatori d'urto, letti di arresto, terminali speciali o altro);
- c) classe (H4, H3, etc. per le barriere, 100, 80, etc per gli attenuatori, P3, P2, etc. per i terminali, T1, T2, etc );
- d) sigla che identifica in modo univoco il dispositivo oggetto della richiesta;
- e) materiale in cui è realizzato il dispositivo (acciaio, calcestruzzo, legno e acciaio, materiale plastico da specificare, etc.);
- f) profilo del dispositivo (paletti e nastro, new jersey, etc.);
- g) modalità di utilizzo (permanente, provvisoria, entrambe ove possibile );
- h) modalità di installazione (su terra, su piastra, etc.).

In calce alla domanda deve essere riportato l'elenco degli allegati specificando in detto elenco gli estremi dei rapporti di prova.

#### **A1) - Allegati alla domanda di omologazione**

Alla domanda, oltre a quanto già indicato in precedenza per i produttori stranieri, devono essere allegati:

- Attestazione del pagamento di euro 717,46 sul cc n. 66782004 intestato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Direzione Generale per la Motorizzazione - Via Caracci 38 – Roma, con la seguente causale: “Diritti d'istruttoria per barriera classe ..... tipo.... della Ditta .....”;
- Progetto in duplice originale del dispositivo, firmato da un ingegnere abilitato all'esercizio della professione, comprendente:
  1. relazione tecnica sui criteri di dimensionamento e funzionamento strutturale e sulle caratteristiche funzionali e geometriche del manufatto con sintesi delle risultanze delle prove sperimentali sostenute secondo quanto disposto nelle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.6.04 ed in funzione delle installazioni su strada.  
Nella relazione sarà indicato in particolare:
    - a) Nome e ragione sociale del richiedente che propone il dispositivo;
    - b) Tipo e classi per le quali si richiede l'omologazione;
    - c) Caratteristiche specifiche che individuano il prodotto;
    - d) Caratteristiche dei materiali e dei rivestimenti protettivi del manufatto e dei supporti opportunamente definite;
    - e) Modalità di installazione.

La relazione tecnica oltre che essere esaustiva circa i criteri di dimensionamento e funzionamento strutturale e circa le caratteristiche funzionali e geometriche del manufatto, deve includere la sintesi delle risultanze delle prove sperimentali sostenute, specificando gli aspetti tecnici utili in funzione delle installazioni su strada, e la giustificazione che la lunghezza di prova è sufficiente a dare conto della piena funzionalità del dispositivo
- Elaborati grafici del manufatto, raccolti in unico documento rilegato, corrispondenti a quelli allegati al rapporto di prova e conseguentemente al dispositivo installato sul campo prova. Tali elaborati comprendono: distinta dei disegni; disegni quotati, ma privi di tolleranze, del dispositivo e di tutti i suoi componenti, specificando se le quote sono al netto della zincatura

o di altri rivestimenti; caratteristiche dei materiali e dei rivestimenti. L'utilizzo di tiranti o ancoraggi nel corso delle prove dovrà trovare rispondenza nei disegni allegati al rapporto di prova e nei disegni di progetto. In ogni caso, i dispositivi saranno omologati nella configurazione di prova.

- Agli elaborati grafici dovrà altresì essere allegato il disegno dei terminali semplici (non soggetti ad omologazione) che rappresentano una transizione, con contenimento graduale, da zero, all'origine, fino al punto in cui si uniscono alla barriera.
- Rapporti di prova, in duplice copia, rilasciati da uno dei laboratori autorizzati secondo le norme EN ISO 17025.
- Manuale di utilizzo ed installazione che descriva adeguatamente gli aspetti tecnici relativi alle ipotesi di impiego del dispositivo.
- Certificato di accreditamento secondo le norme EN ISO 17025, rilasciato al campo prove ove sono state eseguite le prove e dichiarazione, rilasciata dal responsabile dello stesso campo, che attesti che, al momento della esecuzione delle prove di crash-test e della redazione dei rapporti di prova, il campo prove operasse in conformità alle prescrizioni impostegli dall'ente accreditante.

## **B) - Conferma di omologazione**

Per quanto ottiene alle richieste, formulate ai sensi dell'art. 3, e 4 del D.M. 21 giugno 2004, di conferma delle omologazioni già rilasciate ai sensi della precedente normativa, si precisa che è possibile far riferimento alla documentazione già allegata alla originaria domanda di omologazione sempre che la stessa sia già rispondente alle disposizioni del D.M. 21 giugno 2004, n. 2367.

In ogni caso alla richiesta debbono essere allegati:

- Attestazione del pagamento di euro 717,46 sul cc n. 66782004 intestato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Direzione Generale per la Motorizzazione - Via Caracci 38 – Roma, con la seguente causale: “Diritti d'istruttoria per barriera classe ..... tipo.... della Ditta .....”;
- Relazione tecnica integrativa con una dichiarazione del progettista di conferma delle proprie scelte progettuali anche alla luce del D.M. 21 giugno 2004;
- Manuale di utilizzo ed installazione che descriva adeguatamente gli aspetti tecnici relativi alla ipotesi di impiego del dispositivo.

I rapporti di prova dovranno far riferimento alle norme EN 1317 e dovranno contenere tutti i parametri richiesti da tali norme.

Si precisa che, in considerazioni degli orientamenti espressi dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dovrà farsi riferimento ad un unico rapporto di prova, redatto in conformità al sistema di qualità dei laboratori, disciplinato dalle norme EN ISO 17025, che attesti l'esecuzione delle prove secondo le norme EN 1317.

I certificati relativi alle prove sui materiali e le tabelle riportanti le percentuali di accorciamento corrispondenti ai valori dell'indice VCDI, che costituiscono informazioni necessarie per il prosieguo dell'iter istruttorio, devono essere inseriti all'interno del rapporto di prova originario, redatto dal laboratorio ove è stata eseguita la prova di crash-test, o devono essere oggetto di un supplemento al rapporto originario redatto sempre con le modalità previste dal sistema di qualità dei laboratori.

In alternativa ai supplementi è ammessa la presentazione di nuovi rapporti di prova, che comprendono tutte le informazioni richieste, che devono però esplicitamente annullare e sostituire i rapporti precedenti.

Quanto sopra deriva dall'esigenza di rispettare scrupolosamente le regole del sistema di qualità che disciplinano l'attività dei laboratori in modo da garantire tutti gli operatori del settore in merito alla correttezza delle procedure eseguite nelle prove di crash-test e nella stesura dei rapporti di prova.

## **C) - Modalità di presentazione della documentazione**

### **C1) - Copie conformi**

Sia la domanda che tutta la documentazione allegata dovranno essere prodotti in originale ed una copia. Per la documentazione allegata è ammessa la produzione, in luogo dell'originale, di una copia resa autentica con le modalità e nelle forme previste dell'art. 18, c. 2, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

### **C2) - Traduzione dei documenti in lingua straniera**

Sia la domanda che tutta la documentazione allegata devono essere in lingua Italiana.

Ogni documento redatto in lingua straniera dovrà essere accompagnato da traduzione dello stesso in lingua italiana. Tale traduzione dovrà essere certificata conforme al testo straniero, come previsto all'art. 33 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, o dalle competenti autorità diplomatiche o consolari italiane nel paese di emissione del documento; o da un traduttore ufficiale, dovendosi intendere per "ufficiale" un traduttore iscritto all'albo di un tribunale o, in mancanza di tali albi, in possesso di altro titolo equivalente. Anche per i rapporti di prova e per altri documenti redatti direttamente in più lingue compresa quella italiana, laddove l'estensione degli stessi specifichi che a fa fede unicamente è il testo in lingua diversa da quella italiana, è necessario esibire una certificazione di conformità della traduzione italiana al testo straniero rilasciato da uno dei soggetti sopraindicati.

### **D) - Ammissione in istruttoria.**

Il mancato rispetto delle modalità di presentazione e l'incompletezza della documentazione allegata, rispetto a quanto richiesto ai punti precedenti, non consentirà l'ammissione in istruttoria delle domande presentate successivamente alla data di emissione della presente circolare.

Di ciò sarà data comunicazione all'interessato, fissando un termine di 30 giorni per il perfezionamento della domanda.

Per le domande già presentate ed in corso di istruttoria i necessari adeguamenti saranno comunicati direttamente ai soggetti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott.sa Valeria OLIVIERI)

Roma, lì 20.09.2005